

Il Commento Fisco e contabilità

Regionalismo differenziato, rebus Lep per una vera perequazione

di Ettore Jorio
05 Febbraio 2024

Il testo del Ddl Calderoli, passato al Senato il 23 dicembre scorso, oramai prossimo a essere incardinato alla Camera dei Deputati, consegnerà verosimilmente la sua approvazione definitiva. Diventerà quindi legge dello Stato, attuativa del regionalismo asimmetrico, sancito dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. Tuttavia, sarà una legge non affatto esaustiva delle certezze che la Costituzione pretende per rendere i Lep, riferiti ovviamente alle materie a essi riconducibili, uguali in tutto il territorio nazionale. Non solo, renderà più complessa anche la esigibilità dei servizi e delle prestazioni riferibili a materie non rapportabili a Lep, e dunque non esigibili dalla collettività mediante gli stessi.

La perequazione è la cura di tutti i mali

In entrambe le fattispecie gioca un ruolo fondamentale – ancorché sensibilmente differenziato – il sistema perequativo, al quale il testo passato al Senato fa riferimento, molto superficialmente, due sole volte: -nel terzo comma dell'articolo 9, dove si fa ricorso alla solita dicitura di prassi, utilizzante a mo' di mero tranquillante sociale, estratta pari pari dalla lettera costituzionale: «È comunque garantita la perequazione per i territori a minore capacità fiscale per abitante» ([NT+ Enti Locali & Edilizia del 31 gennaio scorso](#)); -nel titolo del successivo articolo 10 allorquando reca «Misure perequative» senza tuttavia che nel testo vi sia poi alcun altro riferimento.

Una perequazione, quella pretesa dal revisore costituzionale del 2001, per assicurare ovunque esigibilità certa dei Lep, ai quali però il Ddl Calderoli dedica solo quattro richiami, dei quali:

- 1) quello ritualmente e doverosamente riportato tra le finalità del provvedimento (articolo 1, comma 2);
- 2) un altro, più rilevante, all'articolo 3, comma 1, dove richiama la procedura in atto di cui alla legge di bilancio per il 2023 (commi 791-801 ter) oggi delegata per l'individuazione dei medesimi al Clep;
- 3) un altro ancora, all'articolo 4, comma 1, riguardante il connesso trasferimento delle funzioni amministrative per quelle Regioni che accederanno al regionalismo asimmetrico, con ovvio riferimento alle materie differenziate;
- 4) l'ultimo, richiamato all'art. 7, comma 4, in tema di verifiche periodiche sulla esecuzione delle intese Governo-Regione, di validità massimo decennale, da parte delle Regioni, ovviamente, già optanti per l'autonomia legislativa differenziata.

Dalla teoria alla pratica

Ciò che preoccupa è che c'è in giro un grande e diffuso disagio nel comprendere cosa sia e come si concretizzi la perequazione, funzionale a garantire i Lep a tutta la Nazione uniformemente. Tante le inesattezze che si sentono e si leggono in giro, su questo argomento, invero non facile a comprendersi. Né come ineludibile esigenza della politica a rivendicarne la disciplina e la consistenza del relativo Fondo. Né tampoco come meccanismo garante della solidarietà che occorre al Mezzogiorno. A fronte di tutto questo, invece, si gioca a trascurarla e a fraintenderla. Motivo per cui si rende utile un ripasso – in primis utile a me stesso – delle sue regole. Fermo restando che tutto dipenderà dagli stanziamenti che verranno fatti al riguardo annualmente nelle leggi di bilancio ([si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 2 febbraio scorso](#)).

Le regole applicative

Prioritariamente, bisogna scandirne le due tipologie, meglio le sue componenti, così come sancite dalla legge 42/2009, attuativa del federalismo fiscale.

La prima è quella di tipo verticale che consente il finanziamento integrale della spesa per i Lep.

La seconda è invece di tipo orizzontale che è strumentale a integrare le risorse regionali da destinare alla spesa per i non Lep. Le due parti del Fondo sono alimentate, rispettivamente, da una compartecipazione all'Iva e da una quota dell'addizionale regionale all'Irpef.

In buona sostanza:

-la prima componente individua un trasferimento integrativo per ogni Regione pari alla differenza tra la spesa standard per le funzioni rivolte al soddisfacimento dei diritti sociali (rectius, la spesa Lep) e la capacità fiscale connessa ai tributi regionali calcolati ad aliquote e basi imponibili uniformi (per escludere le variazioni dovute all'autonomia tributaria). E da qui l'anzidetto "minore" intendendo per tale l'insufficienza a garantire i Lep. A ben vedere, è una perequazione verticale perché trae il finanziamento necessario esclusivamente sul bilancio statale che destina ad hoc una quota (variabile sulle necessità rilevate annualmente) del gettito nazionale dell'Iva;

-la seconda componente individua di contro i trasferimenti integrativi destinati alle Regioni con capacità fiscale inferiore rispetto, però, a quella media nazionale. È dunque una perequazione orizzontale destinata alla spesa non Lep, ma che può essere in parte corretta da una componente verticale (così come accade oggi con i Comuni) finanziata destinando una quota del gettito nazionale delle addizionali all'Irpef ad aliquota standard.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com>]

